Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 28 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 24 aprile 1941-XIX, n. 560.
Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana. Pag. 2534

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 561.
Ricoroscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco d'Assisi o dell'Immacolata, in Ragusa . . . . . Pag. 2534

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 562.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Monte, con sede in Bevagna (Perugia) . . . . . Pag. 2534

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 563.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe, con sede in Aosta . . . . Pag. 2534

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 564.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa della Natività di Maria Vergine, in Borganzo di Diano San Pietro (Imperia). Pag. 2534

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 565.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene, con sede in Roma . . . . Pag. 2534

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno. Pag. 2535

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Michele » nel bacino del Volturno. Pag. 2535

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 maggio 1941-XIX.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Novi Ligure in provincia di Alessandria . Pag. 2536

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 maggio 1941 XIX.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Pray in provincia di Vercelli . . . . Pag. 2536

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. I. Coty, con sede a Milano . . . . Pag. 2536

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano . . . . Pag. 2536

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del liquidatore dell'Ufficio revisioni contabili Price Waterhouse, con sede a Milano . . . . Pag. 2537

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1941-XIX.
Costituzione del Comitato consultivo per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali . Pag. 2537

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della pensione « Villa Nora », con sede in Venezia, e sottoposizione a sindacato della società medesima . . . . . Pag. 2538

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, di Cassa della tesoreria centrale, Cassa speciale e Regia zecca, della Regia scuola dell'arte della medaglia e della Regia zecca. . . . Pag. 2538

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, in liquidazione, con sede in Piana dei Greci (Palermo) . . . . Pag. 2538

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Concorso a 40 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia . . . . Pag. 2538

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 28 GIUGNO 1941-XIX:

LEGGE 21 giugno 1941-XIX, n. 566.
Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

LEGGE 5 giugno 1941-XIX, n. 567.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 aprile 1941-XIX, n. 560.
Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, che costituisce l'ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 5 e 6 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1110, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — Alle spese di costruzione di nuovi acquedotti ed a quelle per l'ampliamento e la modificazione di quelli esistenti, sarà provveduto con la erogazione da parte dello Stato di dieci annualità di L. 20.000.000 ciascuna da stanziarsi nei limiti delle spese previste nei piani consolidati.

Art. 6. — L'ente avrà un capitale non inferiore a lire 20.000.000 e dovrà provvedere con mezzi propri alla gestione, esercizio e manutenzione degli acquedotti, nonchè alla costituzione di tutte le scorte di materiali all'uopo necessari.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione.

È nella facoltà dell'Amministrazione coloniale pattuire partecipazioni agli utili di esercizio ed eventualmente contributi a favore dell'ente, nel caso in cui debba farsi luogo a prezzi politici di erogazione dell'acqua o l'erogazione stessa, per cause indipendenti dall'ente, risulti inferiore al minimo previsto nel contratto di concessione di esercizio di ogni singolo acquedotto.

Detti eventuali contributi saranno posti a carico del bilancio ordinario dei Governi interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 561.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco d'Assisi o dell'Immacolata, in Ragusa.

N. 561. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco d'Assisi o dell'Immacolata, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 562.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Monte, con sede in Bevagna (Perugia).

N. 562. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Maria del Monte, con sede in Bevagna (Perugia), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero predetto di immobili, situati in comune di Bevagna, del valore approssimativo dichiarato di L. 60.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 563.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe, con sede in Aosta.

N. 563. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe, con sede in Aosta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 564.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa della Natività di Maria Vergine, in Borganzo di Diano San Pietro (Imperia).

N. 564. R. decreto 15 maggio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa della Natività di Maria Vergine, in Borganzo di Diano San Pietro (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 565.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene, con sede in Roma.

N. 565. R. decreto 29 maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale - costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 - ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Conte Gennaro di Martino, al foglio di mappa 11, particella 15 per la superficie di Ha. 0.58.50 e con l'imponibile di L. 58,50.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Paternostro Arturo ed altri di Giuseppe, con la strada comunale « Traversa », con la proprietà Carlino Tommaso fu Clemente, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 381. — D'ELIA

(2507)

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale - costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 - ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « San Michele », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Gravante Rosaria fu Francesco, al foglio di mappa 22, particella 105, per la superficie di ettari 0.24.59 e con l'imponibile di L. 51,97.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Gravante Antonio fu Domenico, con l'argine di destra del fiume Volturno, con la proprietà Parente Elisabetta fu Carlo.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « San Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1941-XIX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 383. — D'ELIA

(2508)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 maggio 1941-XIX.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Novi Ligure in provincia di Alessandria.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Alessandria che il comune di Novi Ligure, la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2529)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 maggio 1941-XIX.
Riconoscimento della notevole importanza industriale per il comune di Pray in provincia di Vercelli.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta del prefetto di Vercelli che il comune di Pray, la cui popolazione è inferiore ai 25.000 abitanti, sia riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha dimostrato la fondatezza di tale proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale del Comune suddetto, sia l'entità del flusso emigratorio che vi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

Il comune di Pray, in provincia di Vercelli, è riconosciuto di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto ed il podestà interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 30 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2528)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della S. A. I. Coty, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Luigi Ridolfi fu nominato sequestratario della S. A. I. Coty, con sede a Milano;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Luigi Ridolfi richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Edoardo Muscari è nominato sequestratario della S. A. I. Coty, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Luigi Ridolfi richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale il Consigliere nazionale Giuseppe Beratto fu nominato sequestratario della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano;

Considerato che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Beratto, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il rag. Elia Milesi è nominato sequestratario della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Giuseppe Beratto, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del liquidatore dell'Ufficio revisioni contabili Price Waterhouse, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale fu nominato liquidatore dell'Ufficio revisioni contabili Price Waterhouse, con sede a Milano, il rag. Fortunato Ferrando;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Carfagna è nominato liquidatore dell'Ufficio revisioni contabili Price Waterhouse, con sede a Milano, in sostituzione del rag. Fortunato Ferrando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — Di Revel
p. Il Ministro per le corporazioni — Amicucci

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1941-XIX.
Costituzione del Comitato consultivo per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia statale dei crediti per l'esportazione;

Vista la legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 165, con la quale vengono apportate fra l'altro alcune modifiche alla composizione del Comitato consultivo per la garanzia statale dei crediti all'esportazione;

Decreta:

Il Comitato consultivo per la garanzia statale dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, è composto nel modo seguente:

Membri effettivi:

1. — Ecc. Riccardi gr. cr. Raffaello, Ministro per gli scambi e per le valute, presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
2. — Dall'Oglio gr. uff. dott. Giuseppe, direttore generale per i Trattati e gli Accordi commerciali con l'estero nel Ministero per gli scambi e per le valute, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
3. — Ricciardi gr. uff. dott. Adelchi, direttore generale per i servizi delle esportazioni nel Ministero per gli scambi e per le valute, quale rappresentante del Ministero stesso;
4. — Ecc. Giannini gr. cr. prof. Amedeo, Senatore del Regno, direttore generale degli Affari commerciali nel Ministero per gli affari esteri, quale rappresentante del Ministero stesso;
5. — Grassi gr. cr. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro, quale rappresentante del Ministero delle finanze;
6. — D'Addezio comm. dott. Michele, direttore capo della Divisione assicurazioni nel Ministero delle corporazioni, quale rappresentante del Ministero stesso;
7. — Marinelli comm. dott. Marino, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante dell'Istituto stesso;
8. — Balella prof. Giovanni, quale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
9. — Molfino Consigliere nazionale Giorgio, presidente della Confederazione fascista dei commercianti, quale rappresentante della Confederazione stessa;
10. — Ferrario Consigliere nazionale Giambattista, presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, quale rappresentante della Confederazione stessa.

Membri supplenti:

1. — Ciucci comm. dott. Vespuccio, vice direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in caso di impedimento o assenza dell'Ecc. gr. cr. Riccardi;
2. — Di Falco cav. uff. dott. Felice, capo divisione nel Ministero scambi e valute, in sostituzione del gr. uff. dott. Dall'Oglio;
3. — Schipani comm. dott. Filippo, ispettore generale della Direzione generale per i servizi delle esportazioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Riccardi;
4. — Cantoni Marca conte Antonio, vice direttore generale degli Affari commerciali nel Ministero degli affari esteri in sostituzione dell'Ecc. gr. cr. Giannini prof. Amedeo;
5. — Alessandrini cav. uff. dott. Alessandro, capo sezione nel Ministero delle finanze, in sostituzione del cav. gr. cr. dott. Grassi;
6. — Parascenzo comm. dott. Severino, capo divisione nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del comm. dott. D'Addezio;
7. — Ercoli cav. rag. Arturo, capo ufficio delle gestioni speciali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del comm. dott. Marinelli;
8. — Mioni dott. Filippo, della Confederazione fascista degli industriali, in sostituzione del prof. Balella Giovanni;
9. — Groja dott. Ludovico, capo dell'Ufficio confederale commercio estero della Confederazione fascista dei commercianti, in sostituzione del Consigliere nazionale Molfino;
10. — Calabresi dott. Gianfranco, capo servizio corporativo della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, in sostituzione del Consigliere nazionale Ferrario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

p. *Il Ministro per gli scambi e per le valute*
Gatti

(2530)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della pensione « Villa Nora », con sede in Venezia, e sottoposizione a sindacato della società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale la pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 22 marzo 1941 con il quale fu sottoposta a sequestro la pensione « Villa Nora » di Facini Eleonora, con sede a Venezia.

La pensione stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Celeste Bastianetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, di Cassa della tesoreria centrale, Cassa speciale e Regia zecca, della Regia scuola dell'arte della medaglia e della Regia zecca.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, del personale di Cassa della tesoreria centrale della Cassa speciale e della Regia zecca, e del personale della Regia scuola dell'arte della medaglia e della Regia zecca, secondo la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

(2523)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, in liquidazione, con sede in Piana dei Greci (Palermo).

Nella seduta tenuta il 7 giugno 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, in liquidazione, con sede in Piana dei Greci (Palermo), l'avv. Arturo Morreale di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2536)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 40 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto l'art. 3, lettera b) della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900;

Vista la legge 27 febbraio 1941-XIX, n. 187;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 40 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940, n. 237.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che siano in possesso della licenza di scuola media di grado superiore regia o pareggiata, e che soddisfino inoltre alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

2) essere inscritti al P. N. F. o ai G. U. F. o alla G. I. L.;

3) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del 19 maggio 1939.

Detto limite massimo è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) della metà del servizio effettivamente prestato, in qualsiasi tempo e qualità, nella Regia aeronautica alla data del 19 luglio 1939, purchè con funzioni di assistenti o cartografi di aerologia, e da valutarsi, comunque, per non più di cinque anni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non si superi il 38° anno di età alla data del 19 maggio 1939;

4) risultare di buona condotta pubblica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia, e l'idoneità al volo almeno come passeggero.

L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica Direzione generale personale militare Ufficio concorsi - 1 Sezione - Roma non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero, qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) documento comprovante l'iscrizione al P. N. F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario, o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai G. U. F. o alla G. I. L. e indicante l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podetà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) titolo di studio in originale o in copia notarile debitamente legalizzato, oppure certificato in carta legale firmato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato dal Regio provveditore agli studi, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio e la sua residenza abituale, oppure se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata dal Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito: delle succesive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzandola al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare 2° Reparto Ufficio concorsi 1ª Sezione - Roma.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente invochi gli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o pei vedovi con prole, dovrà presentare lo stato di famiglia di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso, e dovrà farlo pervenire al Ministero inderobabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2), 5) e 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la detta loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio - stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero sono autorizzati ad inviarle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in A. O. I. e all'estero.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militare alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere nell'A. O. I., potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno 10 giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero dovranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Art. 6.

Ai fini anche della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio presso la Regia aeronautica, con funzioni di assistenti o di cartografi di aerologia, o la frequenza di corsi per assistenti di meteorologia presso Enti della Regia aeronautica;

b) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenta agli esami di concorso quanto è stato asserito);

d) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 7.

Il Ministro dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data tempestiva comunicazione, mediante avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno nelle sole prove scritte secondo l'allegato programma.

Art. 9.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa soprassiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altre sedi funzioneranno apposite Commissioni di sorveglianza. I temi delle prove di esame, uguali

per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero e da questo trasmessi in buste chiuse e sigillate ai Comandi di aeronautica nella cui giurisdizione avranno luogo gli esami. Per la sede di Roma tutte le operazioni di esame saranno svolte direttamente dalla Commissione esaminatrice.

I Comandi di aeronautica il mattino del giorno degli esami consegneranno le buste chiuse e sigillate sopradette ai presidenti delle Commissioni di sorveglianza di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova in presenza dei candidati.

Per l'esame di lingua estera è obbligatoria la traduzione di un brano dal francese o dal tedesco o dall'inglese o dal russo, a scelta del candidato, con l'uso del vocabolario. Tale brano tratterà, in linea di massima argomento tecnico.

E' in facoltà del concorrente sostenere la prova anche in altre delle suddette lingue oltre quella prescelta. Il candidato indicherà pertanto nella domanda di ammissione la lingua prescelta per l'esame obbligatorio nonchè le eventuali prove facoltative che desidera sostenere.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e reso noto alle Commissioni di sorveglianza.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare per lo svolgimento dei temi trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolte di esercizi e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammessi, comunque redatti o divulgati. E' solo consentita la consultazione dei manuali che potranno essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20

Il candidato per essere dichiarato idoneo dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuta l'idoneità in tutte le prove i punti di merito ottenuti in ciascuno esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui apresso indicati e quindi sommati:

Cultura generale	coefficiente	4
Matematica	»	4
Fisica	»	6
Strumenti	»	6
Disegno meteorologico	»	6
Disegno e calligrafia	»	6
Lingua estera obbligatoria	»	3

Qualora il candidato sostenga anche altri esami in altre delle prescritte lingue oltre quella obbligatoria prescelta, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano i 15/20) moltiplicati per il coefficiente 1/4.

Gli altri titoli posseduti eventualmente dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

tre punti per il primo anno o frazione di anno superiore a sei mesi, e due punti per ogni anno successivo o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato - alla data del 19 luglio 1939 - in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica con funzione di assistenti o cartografi di aerologia, ovvero di frequenza di corsi per assistenti di meteorologia presso gli Enti della Regia aeronautica;

quattro punti per il brevetto di pilota militare;

un punto per il brevetto di osservatore o di pilota d'aeroplani o di pilota premilitare o di pilota civile;

da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alla lettera *d*) del precedente art. 6, a seconda della valutazione che la Commissione, a suo giudizio insindacabile, ne farà in rapporto alle mansioni disimpegnate dagli ufficiali della categoria assistenti di meteorologia.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

La nomina a sottotenente del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sarà conferita nell'ordine di graduatoria ai concorrenti dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero però, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina stessa chiedere il regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938, n. 1562.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o se non avrà ottenuto il regio assentimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia.

PROVE SCRITTE

Cultura generale:

Componimento in lingua italiana sopra un argomento di cultura generale.

Matematica:

Risoluzione di un problema sulla base dei programmi del liceo classico.

Fisica:

Svolgimento di un tema di fisica applicata alla meteorologia, sulla base del seguente programma:

1) composizione e altezza dell'atmosfera;
2) proprietà dei gas;
3) pressione atmosferica, sua misura;
4) temperatura, sua misura;
5) il vapore d'acqua nell'atmosfera, grandezze relative e loro misura; evaporazione;
6) vento, sua misura; brezze, venti stagionali. Cenni sulla circolazione generale dell'atmosfera;
7) cenni di termodinamica;
8) condensazione del vapore d'acqua;
9) nubi e nebbie, nebulosità;
10) pioggia, neve: loro misura. Grandine, rugiada, brina e formazioni analoghe;
11) variazione della pressione con l'altezza. Variazione della temperatura con l'altezza; cenni di altimetria barometrica;
12) linee isobariche e isotermiche. Configurazioni isobariche tipiche;
13) cenni generici sui metodi di previsione del tempo;
14) cenni sui temporali e sull'elettricità atmosferica;
15) cenni sull'ottica atmosferica;
16) cenni sul magnetismo terrestre.

Strumenti:

Svolgimento di un tema riguardante la struttura, il funzionamento e il campionamento di uno o più strumenti meteorologici o aerologici.

Disegno meteorologico:

Riproduzione da un modello di una carta meteorologica sinottica.

Disegno e calligrafia:

Riproduzione da modelli di grafici meteorologici.

Lingue:

Traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese o dal russo a scelta del candidato, con l'uso del vocabolario.

E' obbligatoria la traduzione da una sola delle predette lingue. Facoltativa quella da una o più delle altre.

(2525) p. *Il Ministro*: PRICOLO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.